

STATUTO DELLA CORPORAZIONE DEI COMUNI DI BONDO - CASTASEGNA - SOGLIO PER LA PALESTRA

1.DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e sede

I Comuni di Bondo, Castasegna e Soglio si costituiscono sotto il nome Corporazione dei Comuni di Bondo, Castasegna e Soglio per la palestra (in seguito chiamata Corporazione) in una corporazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 53 e segg. della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni.

La Corporazione ha la sua sede a Bondo.

Art. 2 Scopo

Scopo della Corporazione è la manutenzione e la gestione della palestra.

L'utilizzazione e la gestione dei rifugi pubblici e delle installazioni igieniche per il campeggio spettano al Comune di Bondo; la partecipazione da parte del Comune di Soglio è regolata separatamente.

I locali della palestra sono a disposizione dei tre Comuni e degli abitanti degli altri Comuni della Valle Bregaglia secondo le seguenti priorità:

1. Attività ginnica scolastica
2. Attività ginniche extra - scolastiche
3. Sport in generale
4. Manifestazioni di uno dei tre Comuni
5. Assemblee della Regione
6. Società vallerane
7. Manifestazioni vallerane

In linea di massima l'uso della palestra e delle sue infrastrutture è gratuito. Un eventuale indennizzo è di competenza del comitato, tenor tariffario separato.

2. ORGANIZZAZIONE

A. In generale

Art. 3 Organi

Gli organi della Corporazione sono:

- a. le assemblee dei tre Comuni
- b. il comitato direttivo
- c. i revisori

Art. 4 Eleggibilità

Negli organi corporativi possono essere eletti tutti i cittadini aventi diritto di voto nei Comuni della Corporazione, secondo i relativi statuti comunali.

Art. 5 Motivi di esclusione

Congiunti e parenti in linea retta, coniugi e fratelli, non possono far parte contemporaneamente del comitato direttivo o della commissione di revisione.

Art. 6 Ricusa

Un membro del comitato direttivo deve ricusarsi nella deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso, il suo coniuge o i suoi congiunti e parenti fino al grado stabilito dall'art. 5, vi ha un interesse personale immediato.

I revisori dei conti devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione della corporazione se loro stessi, il loro coniuge o i loro congiunti e parenti fino al grado stabilito dall'art. 5, hanno un interesse personale immediato.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità degli organi della Corporazione per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla Legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

B. I singoli organi

a).Le assemblee dei tre Comuni

Art. 8 Le assemblee dei tre Comuni

L'organo supremo della Corporazione sono le assemblee dei tre Comuni membri della Corporazione.

Art. 9 Compiti e competenze

Alle assemblee dei tre Comuni spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a. Nomina dei membri del comitato direttivo e dei supplenti
- b. Delega di un revisore per Comune
- c. Approvazione della partecipazione finanziaria
- d. Approvazione dei regolamenti
- e. Approvazione dei rendiconti
- f. Delibera dei crediti che superano le competenze della commissione
- g. Tutti gli altri compiti e altre competenze che non sono espressamente delegati ad altri organi.

Le decisioni devono essere accettate da tutte e tre le assemblee dei Comuni membri della Corporazione. Trattande che vengono respinte dall'assemblea di uno o due dei tre Comuni membri della Corporazione vanno ritratte dal comitato e ripresentate alle assemblee dei tre Comuni. In questo caso l'assemblea che respinge una proposta deve elaborare una controproposta a mano del comitato. Una proposta respinta da tutte e tre le assemblee dei Comuni è considerata definitivamente respinta.

b). Il comitato direttivo

Art. 10 Composizione e eleggibilità

Il comitato direttivo è composto da 3 membri; ogni Comune elegge un membro e un supplente.

I membri del comitato e i loro supplenti sono eletti per un mandato di 4 anni e sono rieleggibili.

Il comitato si costituisce da sè e nomina un presidente, un vicepresidente e un verbalista.

Art. 11 Compiti e competenze

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo e ha i seguenti compiti:

- a. Rappresenta la Corporazione verso l'esterno, le autorità, i tribunali e terzi.
- b. Si occupa della gestione e dell'utilizzazione della palestra.
- c. Redige un rapporto annuo da presentare alle assemblee comunali con il rendiconto
- d. Elabora proposte alle assemblee
- e. Elabora gli statuti e i regolamenti.

Art. 12 Sedute

Il comitato direttivo vien convocato in seduta dal presidente o dal suo sostituto oppure su richiesta dell'assemblea di un Comune membro della Corporazione.

Art. 13 Competenze

Il comitato può disporre di una somma di fr. 4'000.- all'anno. Per la manutenzione l'importo è fissato a fr. 8'000.- In casi urgenti le sue competenze finanziarie sono il doppio.

Il comitato è competente di deliberare se è al completo.

Votazioni e elezioni. Ogni membro è obbligato a esprimere il suo voto. Per ogni decisione occorre la maggioranza dei membri presenti. Le decisioni e le nomine hanno luogo per alzata di mano o per scrutinio segreto se un membro del comitato direttivo lo chiede.

Art. 14 Verbale

Per ogni seduta del comitato il verbalista redige il verbale. Entro 20 giorni dalla seduta del comitato direttivo ogni membro riceve una copia del verbale per conoscenza. Il presidente firmerà il verbale dopo l'approvazione.

Art. 15 Il presidente

Il presidente dirige le sedute; in sua assenza il vicepresidente.

Art. 16 Contabilità

La contabilità viene affidata alla cancelleria comunale di Bondo.

Art. 17 Diritto di firma

La Corporazione è legalmente vincolata dalla firma collettiva a due del presidente e di un altro membro del comitato direttivo.

c). I revisori

Art. 18 Composizione e compiti.

I revisori sono tre: uno per ogni Comune della Corporazione.

I revisori controllano l'operato del comitato direttivo, la corrispondenza presidenziale, i verbali e la contabilità.

Compilano annualmente una relazione scritta a mano delle assemblee dei tre Comuni membri.

Art. 19 Onorario

L'onorario dei membri del comitato e dei revisori va a carico della cassa della Corporazione. Valgono le tariffe della Regione Bregaglia.

3. PROPRIETA' CORPORATIVE E COMUNALI

Art. 20 La proprietà

La palestra e i locali annessi riservati alla palestra appartengono alla Corporazione in parti corrispondenti alla partecipazione finanziaria.

I rifugi pubblici, le installazioni relative e i locali con le installazioni igieniche per il campeggio sono proprietà del comune di Bondo. La partecipazione del comune di Soglio ai rifugi pubblici è regolata separatamente. L'area all'esterno della palestra che serve da piazzale di ginnastica è proprietà del comune di Bondo, ma viene utilizzata come la palestra stessa.

Gli accessi e i parcheggi sono proprietà del comune di Bondo e sono a disposizione di coloro che usufruiscono della palestra.

4. MANUTENZIONE

Art. 21 Manutenzione

Tutti i fabbricati e le installazioni inerenti la palestra sono da conservare con accuratezza.

Il comune di Bondo è responsabile della pulizia e del riscaldamento della palestra, nonché della manutenzione della strada di accesso nelle vicinanze della palestra

5. FINANZE

Art. 22 Finanze

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Le spese di esercizio vanno ripartite sui tre comuni secondo la seguente chiave: Bondo 60%, Castasegna 20% e Soglio 20%.

Il terreno viene messo a disposizione dal comune di Bondo.

Per la gestione dei rifugi pubblici fa stato il contratto stipulato fra il comune di Bondo e quello di Soglio.

6. PATRIMONIO

Art. 23 Il patrimonio

Il patrimonio viene amministrato dal comitato.

7. COSTI DI GESTIONE

Art. 24 Costi d'esercizio

Quali costi di gestione vengono considerati:

la pulizia, il riscaldamento e la manutenzione della palestra stessa e dei locali annessi riservati alla palestra, compresi gli attrezzi,

la manutenzione del piazzale esterno destinato alla ginnastica (esclusa la preparazione e la manutenzione del ghiaccio), degli accessi e dei parcheggi riservati alla palestra.

Le spese di manutenzione vanno ripartite secondo la chiave menzionata.

Art. 25 Finanziamento

La Corporazione si finanzia mediante i contributi dei comuni membri della Corporazione, secondo la chiave fissata nell'art. 22. Ogni comune membro della Corporazione si obbliga, su richiesta del cassiere, a versare, secondo la chiave, la sua quota di partecipazione.

8. DIRITTI DEI COMUNI E DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Art. 26 Iniziative

Il consiglio comunale di ogni comune membro oppure un gruppo di cittadini di ogni singolo Comune che in base alla propria costituzione comunale ne ha la facoltà possono chiedere per iscritto al comitato la messa in votazione di una proposta da loro formulata.

Sulla validità dell'iniziativa decide il comitato.

L'iniziativa deve esser trattata al più tardi entro 6 mesi dalla sua presentazione dalle assemblee dei tre comuni membri.

Il comitato può formulare delle controproposte.

Per l'accettazione di un'iniziativa è necessaria l'approvazione di tutte e tre le assemblee dei comuni membri della Corporazione.

9. RIMEDI LEGALI

Art. 27 Ricorso

Decreti e decisioni delle assemblee dei tre comuni membri e del comitato possono essere impugnati entro 20 giorni dalla loro comunicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Art. 28 Azione

Controversie tra la Corporazione e i comuni o terzi saranno sottoposte in via di azione al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Art. 29 Procedura

Ricorsi e azioni sono rette dalla Legge sul Tribunale amministrativo.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce quello precedente approvato dalle tre assemblee comunali e dal Governo cantonale nell'anno 1992.
Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le altre disposizioni dello statuto precedente.

Art. 31 Revisione

Una revisione totale o parziale dello statuto è possibile in ogni tempo.
Modifiche statutarie richiedono l'approvazione di tutte e tre le assemblee dei comuni membri della Corporazione.

Art. 32 Uscita e conseguenze

L'uscita di un comune membro della Corporazione è possibile al più presto 25 anni dalla messa in esercizio della palestra.
Il comune che si ritira non ha alcun diritto sul patrimonio della Corporazione e non può chiedere la restituzione delle prestazioni da esso effettuate.

Art. 33 Scioglimento

Lo scioglimento della Corporazione è valido qualora deciso da tutte e tre le assemblee dei comuni membri.
Parte integrante di una simile decisione è la liquidazione del patrimonio della Corporazione.
La ripartizione fra i comuni, sia degli attivi sia dei passivi, avverrà secondo la chiave determinata nell'art. 22.
Approvato dall'assemblea comunale di Bondo, l'8 luglio 1999

Il presidente:
Nando Picononi

L'attuario:
G.A.Scartazzini

Approvato dall'assemblea comunale di Castasegna, il 15 aprile 1999

Il presidente:
Mengia Spreiter

L'attuario:
Gianotti

Approvato dall'assemblea comunale di Soglio, il 4 dicembre 1999

Il presidente:
Fernando Giovanoli

L'attuario:
B. Ruinelli

Approvato dal Governo cantonale secondo decreto No. RB 622 dell'11 aprile 2000